

AGLI ECCELLENTISSIMI CAPITANI REGGENTI  
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Istanza n.18  
Arengo del  
04/10/2020

\* \* \*  
ISTANZA D'ARENGO

\* \* \*

PRESENTATA DAL SIGNOR LORIS MESSIERI  
AI SENSI DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1995, N.72

\* \* \*

La presente istanza d'Arengo ha ad oggetto la parziale riforma dell'art.15 lettera c) della Legge 11 febbraio 1983, n.15 (Riforma del sistema pensionistico), sul punto specifico relativo ai requisiti per l'ottenimento della pensione ai superstiti.

La norma in parola, tra le altre condizioni per l'accesso e l'ottenimento della pensione in capo ai superstiti prevede, letteralmente, lo “[...] *stato coniugale in essere da almeno due anni prima del decesso del dante causa e della maturazione del diritto alla pensione, tra persone con una differenza d'età non superiore a venti anni e prima del compimento del 70° anno da parte del pensionato, salvo nascita di prole anche postuma o di morte da infortunio sul lavoro e malattia professionale.*[...]”.

L'istante chiede in particolare l'eliminazione dell'inciso “*tra persone con una differenza d'età non superiore a venti anni e prima del compimento del 70° anno da parte del pensionato*” ritenendo tale limitazione all'erogazione della prestazione pensionistica piuttosto discriminatoria e lesiva del principio di uguaglianza tra i cittadini, consentendo, per l'effetto, che siano considerati superstiti ai fini pensionistici, indiscriminatamente altresì i coniugi aventi differenza di età superiore ai venti anni che abbiano contratto matrimonio anche in seguito al compimento dei settant'anni da parte del coniuge poi deceduto.

E' infatti noto che l'art.4 della Legge 8 luglio 1974, n.59 (Dichiarazione dei Diritti) stabilisce che “*Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose*” e che la “*Repubblica assicura pari dignità sociale e uguale tutela dei diritti e delle libertà*” mentre l'art.9 della medesima Legge fondamentale sancisce a sua volta che “*Tutti i cittadini hanno diritto alla sicurezza sociale*”.

Le norme sopra riportate, che garantiscono a tutti i cittadini diritti essenziali, cardine di tutto il nostro Ordinamento, quali il principio di uguaglianza ed il diritto per tutti alla sicurezza sociale, risultano ingiustamente disattese dalla

disposizione di cui si chiede la riforma, dal momento che non si vedono motivazioni valide per limitare, ancora meglio per non garantire il diritto alla prestazione pensionistica, sulla base di quelle che sono indubbiamente "condizioni personali", nella fattispecie, l'età dei coniugi al momento del matrimonio e la differenza di età tra i medesimi.

Dal momento che il sopra richiamato principio di uguaglianza vieta, tra le altre, le discriminazioni basate sulle condizioni personali, i firmatari ritengono che l'art.15 comma c) della Legge 15/1983, oltre che non giusto, sia palesemente in contrasto con la normativa fondamentale e quindi, di fatto e di diritto non costituzionale e credono pertanto che un intervento sul tema oggetto della presente istanza d'Arengo da parte dell'Onorevole Consiglio Grande e Generale, che voglia estendere la qualifica di coniuge superstite anche alla categoria di cittadini ingiustamente esclusi dalla norma in questione, possa risultare un lodevole esercizio di democrazia e di tutela dei valori fondamentali della nostra piccola Comunità.

Invero la situazione di discriminazione originata dalla norma pare infatti qualificare taluni cittadini (e taluni matrimoni) come di "serie b" rispetto a tutti gli altri e inoltre risulta particolarmente "odiosa" proprio perché colpisce e quindi discrimina, i cittadini, proprio in uno dei momenti più difficili della loro esistenza, ovvero al momento della morte di una persona cara quale il coniuge, quando al contrario risulterebbe più pressante l'esigenza di sentire la vicinanza ed il sostegno, venuto meno la presenza e l'affetto quotidiani, dell'intera Comunità statale.

Lasciando da parte qualsivoglia polemica ed ipocrisia, è indubbio che, oltre all'ovvia sofferenza per la perdita di una persona cara cui eravamo legati affettivamente e su cui contavamo anche psicologicamente come sostegno per affrontare tutte le complessità della vita quotidiana, il decesso del coniuge può provocare in taluni caso, anche problematiche quotidiane di ordine economico, specie in quella fascia di popolazione più debole ed emarginata, di cui lo Stato non dovrebbe rinunciare a farsi carico.

Proprio per questo si ritiene che la modifica della disposizione così come con la presente istanza viene richiesta, non andrebbe ad incidere in maniera significativa sul bilancio dello Stato e dell'Ente previdenziale pubblico, ma creerebbe una comunità ancora più vicina e solidale, come deve essere e come si deve caratterizzare ed è proprio per tali motivazioni che si confida nell'accoglimento e nella rapida attuazione della presente istanza, segnalando che una precedente analoga (istanza n°19 del 2 ottobre 2016) non ha ricevuto attuazione alcuna.

Con massima osservanza.

Repubblica di San Marino, li 2 ottobre 2020